Urteilskopf

100 IV 271

68. Estratto della sentenza 4 dicembre 1974 della Corte di Cassazione penale nella causa X e Y contro Procuratore pubblico sottocenerino.
Regeste (de):
Art. 272 Abs. 1 und 2 BStP; 32 Abs. 2 und 3 OG.

Absendung der Beschwerdeerklärung und -begründung im Ausland.

Fristablauf.

Regeste (fr):
Art. 272 al. 1 et 2 PPF; 32 al. 2 et 3 OJ.

Envoi de la déclaration de recours et des motifs à l'appui de celui-ci depuis l'étranger.

Echéance du délai.

Regesto (it):
Art. 272 cpv. 1 e 2 PPF; 32 cpv. 2 e 3 OG.

Spedizione del ricorso e delle motivazioni all'estero.

Scadenza del termine.

Erwägungen ab Seite 270

BGE 100 IV 271 S. 270

1. X. ha interposto la sua dichiarazione di ricorso il 16 settembre 1974, e perciò tempestivamente. Pur avendo ricevuto il 14 ottobre 1974 la motivazione della sentenza impugnata, non ha però trasmesso la motivazione ricorsuale. Il termine di 20 giorni, stabilito al riguardo all'art. 272 cpv. 2 PPF, è ora decorso.

2. Y. e il suo avvocato hanno ricevuto la sentenza impugnata il 3 ottobre 1974. Il 13 ottobre 1974 essendo di domenica, il termine di 10 giorni per presentare la dichiarazione di ricorso veniva a scadere, in virtù dei combinati art. 272 cpv. 1 PPF e 32 cpv. 2 e 3 OG, il 14 dello stesso mese. La dichiarazione di ricorso spedita a Roma è pervenuta alla posta svizzera l'ultimo giorno utile (RU 92 II 215). Il ricorso è stato tuttavia motivato intempestivamente. Fraschetti e il di lui avvocato hanno ricevuto la sentenza motivata per scritto il 30 ottobre 1974, a Roma. La motivazione del ricorso è stata spedita alla posta di Roma il 19 novembre 1974, ma è pervenuta alla posta svizzera solo il 22 dello stesso mese, e cioè quando il termine di 20 giorni prescritto all'art. 272 cpv. 2 PPF era già scaduto dal 19 novembre 1974.

Dispositiv

Il Tribunale federale pronuncia:
I ricorsi sono irricevibili.